



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI CARRARA

SEZIONE 1

Si comunica a:

Avv. **FRANCESCA GALLONI**
VIA FERMI N. 19
54100 MASSA
MS

Avv. **PAOLA ZAPPA**
C/O AVV. ELISA CASINI VIA DEL
CAVATORE N. 1/D
54033 CARRARA
MS

Avv. **GIUSEPPE GALLO**
Piazza del Viminale n. 5
ROMA

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **494/2019** - **RITO ORDINARIO**
Altri contratti tipici ed obbligazioni non rientranti nelle altre materie

Giudice: **BASSIONI ALFREDO**


Depositata Sentenza Numero: **75/2022** in data : **13/04/2022**

Repertorio N. 85/2022

Si avvisa che la sentenza viene trasmessa alla competente Agenzia delle Entrate.

Parti nel procedimento

Carrara 14/04/2022



Attore Principale

~~FRANCESCO GALLONI~~

Difeso da:

FRANCESCA GALLONI

Convenuto Principale

ENEL ENERGIA SPA

Difeso da:

PAOLA ZAPPA

Chiamato in causa

ITALGAS RETI SPA

Difeso da:


GIUSEPPE GALLO

vedi P.Q.M. allegato

Carrara 14/04/2022



ORIGINALE



Sentenza N° 75/2022
Fascicolo N° 494/2019
Repert. N° 85/2022
Cron. N° 392/2022



GIUDICE DI PACE DI CARRARA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Dott. Avv. Alfredo Bassioni, Giudice di Pace di Carrara, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta il 18.10.2019, al n. 494/2019 di R.G., promossa da:

~~FORNITORE ENERGETICO ENEL ENERGIA S.P.A. residente in Carrara via Savonarola, 2,~~
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Galloni ed elettivamente domiciliata, presso il di
lei studio, in Massa, Via E. Fermi, 19.

ATTRICE

CONTRO

ENEL ENERGIA S.P.A. (P.I. 06655971007), in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Roma, Viale Regina Margherita, 125, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Zappa ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Elisa Casini, in Carrara, via del Cavatore, 1/D.

CONVENUTA

E

ITALGAS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Torino, Largo Regio Parco, n. 9 (P.I. 00489490011), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Gallo ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Roma, Piazza del Viminale, 5

TERZA CHIAMATA

Oggetto: pagamento somma.

Data di assegnazione a sentenza: 25.02.2022

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Parte Attrice Tognetti M... "Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, previo accertamento del

malfunzionamento del contatore come in atti e documenti illustrato e documentato, nonché previo riconoscimento dell'illegittimità, violazione delle regole di correttezza e buona fede e normativamente imposte da parte della società convenuta, procedersi all'annullamento della fattura n. 2906198370 del 19/1/2018 dell'importo di €. 4179,01 in quanto infondata, non provata e contenente consumi spropositati e privi di alcun fondamento logico, fattuale e giuridico come esposto in premesse. Con conseguente condanna di controparte alla restituzione delle somme ad oggi versate dal comparente ammontanti ad €. 2.985,00. Vinte le spese.

Parte Convenuta Enel Energia S.P.A.: *“Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, previo accertamento del caso ed ogni avversa eccezione e deduzione disattesa: nel merito, respingere in quanto infondata la pretesa azionata dal Sig. Tognetti; in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, condannare Italgas Reti S.p.a. a manlevare Enel Energia S.p.a., tenendola indenne da qualsiasi esborso dovesse conseguire a suo carico a qualsiasi titolo dalla presente causa”*

Terza Chiamata Italgas S.P.A.: *“Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis reictis, accogliere le seguenti conclusioni: rigettare tutte le domande proposte nei confronti di Italgas Reti s.p.a. in quanto infondate sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

Con atto di citazione del 18/9/2019 il signor ~~Tognetti~~, conveniva in giudizio Enel Energia al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: *“Previo accertamento del malfunzionamento del contatore come in atti e documenti illustrato e documentato, nonché previo riconoscimento dell'illegittimità, violazione delle regole di correttezza e buona fede e normativamente imposte da parte della società convenuta, procedersi all'annullamento della fattura n. 2906198370 del 19/1/2018 dell'importo di €. 4179,01 in quanto infondata, non provata e contenente consumi spropositati e privi di alcun fondamento logico, fattuale e giuridico come esposto in premesse. Con conseguente condanna di controparte alla restituzione delle somme ad oggi versate dal comparente ammontanti ad €. 2985,00. Con ogni e più ampia riserva.”.*

Successivamente nel corso del giudizio la domanda veniva meglio precisata, visto i pagamenti rateizzati medio tempore effettuati dal ~~Tognetti~~, indicando quale somma finale da restituire da parte della società convenuta la somma di euro 4179,01.

Si costituiva in giudizio Enel Energia contestando la domanda attorea ed effettuava la chiamata in causa del distributore 2 I Rete Gas che si costituiva a mezzo di proprio

Procuratore.

All'udienza fissata ex art. 320 questo Giudice concedeva alle parti termine per il deposito delle memorie istruttorie all'esito delle quali ammetteva la richiesta istruttoria avanzata da parte attrice avente ad oggetto l'istanza ex art. 210 cpc ordinare a Italgas l'esibizione in giudizio della documentazione relativa ai tentativi di lettura effettuati sul contatore del Trossetti dal 2014 al 2017.

Alla successiva udienza la terza chiamata provvedeva a depositare quanto richiesto che veniva contestato per le motivazioni indicate a verbale e qui di seguito svolte.

Infine questo Giudice rinviava la causa all'udienza del 19/1/2022 concedendo alle parti il termine per il deposito delle note conclusive sino all'udienza.

Alla udienza del 25.02.2022, previa discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il signor Trossetti è cliente, per quanto concerne la fornitura di gas per la propria civile abitazione sita in ~~Medio di C...~~ di Enel Energia spa, numero cliente ~~95...~~.

Nel gennaio 2018 gli perveniva la fattura Enel Energia n. 2906198370 del 19/1/2018 con scadenza all'8/2/2018 dell'importo di €. 4179,01 (cfr. doc. n. 1 di parte attrice).

Detta fattura conteneva una rettifica dei consumi del periodo aprile 2014- dicembre 2017 , partendo da una lettura stimata alla data dell'1/4/2014 di mc. 4496, fino d arrivare ad una lettura , sempre stimata, alla data del 31/12/2017 , di mc. 12.204, conteggiando un consumo per ogni singolo annuo stimato per il 2015-16-17, di mc. 2155 di gas (cfr. doc. n. 1 di parte attrice).

Il Trossetti, pur contestando la fattura de qua, al solo fine di evitare il distacco della fornitura di gas, chiedeva un rateizzo di detta bolletta e provvedeva nel frattempo ad effettuare il pagamento delle rate concesse, ammontanti ad €. 298,50 cadauna per n. 14 rate (cfr . doc. n. 2 di parte attrice) avendo ad oggi saldato la fattura .

A ciò si aggiunga, che già da tempo prima il comparente aveva effettuato la richiesta di verifica del contatore, mai effettuata, in quanto il contatore della sua abitazione era stato oggetto di una alluvione verificatasi nel novembre 2014 ed era rimasto per alcuni giorni completamente ricoperto dall'acqua , come si può vedere dalle fotografie prodotte in atti (cfr. doc. n. 12 13 di parte attrice).

Solo a seguito dell'ultima richiesta di verifica, effettuata in data 31/1/2018, dopo l'arrivo della fattura de qua, veniva predisposta la verifica del contatore.

La verifica veniva eseguita in data 2/2/2018, quando il contatore misurava mc. 12206, dato

peraltro contrastante con quanto richiesto nella fattura de qua, nella quale Enel Energia chiedeva il pagamento sovrastimato fino a mc. 12204, stimati al 31/12 (cfr. doc. n. 1 di parte attrice).

L'esito di detta verifica confermava i dubbi del signor ~~Tognetti~~ in quanto appunto veniva accertato che a seguito della verifica effettuata in laboratorio in data 14/2/2018 “ *la verifica ha avuto esito non conforme essendo i valori metrologici non compresi nei limiti imposti dalla normativa vigente*” (cfr. doc. n. 3 di parte attrice).

Risulta pertanto evidente che il contatore de quo aveva difetti e vizi di malfunzionamento.

Ma, nonostante cio' parte convenuta provvedeva a riconoscere come non dovuto il solo importo di €. 45,92, riconteggiando il ricalcolo solo dalla data del novembre 2017 al febbraio 2018 (cfr doc.n.4). E' invero evidente che il ricalcolo doveva essere effettuato su tutto il periodo storico di cui alla fattura de qua, in quanto è evidente che il malfunzionamento del contatore e' imputabile all'avvenimento dell'alluvione avvenuto nel novembre del 2014.

L'illegitimità del comportamento di parte convenuta emerge inoltre anche dalla circostanza che non sono mai state effettuate letture reali del contatore dal 2014 al novembre 2017 per cui tale grave inadempimento imputabile esclusivamente a parte convenuta, e' da considerarsi quale condizione che ha contribuito a causare la situazione creatasi in quanto, se adempiendo a quanto ex lege previsto, avesse effettuato le letture dovute, la società convenuta avrebbe potuto verificare l'incongruenza dei consumi registrati e verificare da subito il malfunzionamento del contatore stesso.

Da ciò ne deriva che il malfunzionamento registrato solo a febbraio 2018 a seguito della ennesima richiesta del comparente è da far risalire in realtà al novembre 2014 e non al novembre 2017 come fatto inspiegabilmente, arbitrariamente ed illegittimamente da controparte.

Il caso oggetto del presente giudizio riguarda la contestazione della fattura oggetto di causa a nulla rilevando la circostanza che medio tempore il Tognetti l'abbia pagata al solo di evitare il distacco contestualmente contestando la debenza dell'importo de quo.

Si ricorda infatti che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte , da ultimo con ordinanza n. 6562/19 del marzo 2019, “ *In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore costituisce una mera presunzione semplice di veridicità. In caso di contestazione, grava sulla società fornitrice l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il consumatore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e non evitabili mediante un'attenta custodia dell'impianto.*”. Pertanto nel giudizio de quo spettava a controparte

fornire la prova del regolare funzionamento del contatore dal aprile 2014- dicembre 2017 , cosa che non e' avvenuta. La Suprema Corte di Cassazione è piu' volte intervenuta in casi analoghi, ad esempio con la sentenza della sez. III del 22/11/2016 n. 23699, stabilendo il principio ormai consolidato in materia di contratto di somministrazione con riguardo alle contestazioni rilevati dal cd. "contatore".

La Corte ha avuto modo di ricordare come l'art. 1559 del Codice Civile, qualifica il contratto di somministrazione come quel contratto *“ con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose”*.

Si tratta quindi di un contratto di durata, con effetti obbligatori ed a titolo oneroso, dove un soggetto (di solito un imprenditore, o un'azienda) detto "fornitore", si obbliga ad erogare, dietro corrispettivo, ad altro soggetto, il c.d. "fruitore", la fornitura continuativa di beni quali gas, luce, acqua, traffico telefonico ecc.

Nel caso oggetto della pronuncia della Cassazione, peraltro analogo al presente ove l'oggetto del giudizio e' la contestazione della fattura de qua e del consumo del contatore, la suprema corte, nel giudicare sulla contestazione di alcune fatture emesse in relazione a consumi idrici, e che si assumeva riportassero dei consumi eccessivi, ha inteso tracciare le linee guida con riguardo all' onere della prova, affermando che nei contratti di somministrazione caratterizzati dalla rilevazione dei consumi mediante contatore, la rilevazione degli stessi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità.

In caso di contestazione dei consumi da parte del fruitore, è onere del somministrante provare che il sistema di rilevazione dei consumi, ossia il contatore, fosse perfettamente funzionante, spettando, invece, al fruitore del servizio provare che l'eccessività dei consumi è dipesa da fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con una diligente custodia dell'impianto ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore ovvero determinare un incremento dei consumi.

Ed invero, l'orientamento dei giudici, finisce per consolidare quanto già espresso nel 2011 dalla medesima sezione con la sentenza n. 13193, allorquando si è affermato che : *“In tema di contratto di somministrazione relativo a utenza idrica e nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo ed eccedente le sue ordinarie esigenze, una volta fornita dal somministrante la prova del regolare funzionamento degli impianti, è onere dell'utente provare di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore”*.

In caso quindi di contestazione della fattura come nel giudizio de quo, e i relativi consumi indicati, non è sufficiente ne' la lettura del contatore ne' tantomeno una arbitraria ricostruzione degli stessi come nel caso de quo, riconteggiando controparte a priori e senza alcuna motivazione logica e plausibile, un consumo medio di circa 2155 all'anno di consumo, ricadendo invero sull'azienda erogatrice l'onere di dimostrare il corretto funzionamento dell'apparecchiatura di rilevazione.

Questi principi, direttamente applicabili al caso de quo, sono stati recentemente fatti propri e ribaditi da questa Curia, che, in casi del tutto analoghi al presente, hanno accolto le domande degli utenti proprio sui principi sopra illustrati.

La Cassazione ha affermato che *“E' principio condivisibile che in materia di contratto di somministrazione relativo ad utenze domestiche, nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo ed eccedente le sue ordinarie esigenze, il somministrante deve fornire la prova del regolare funzionamento degli impianti (Cass.civ 13193.2011). “Nel caso di specie , l'incremento dei consumi e' apprezzabile in quanto se e' vero che il consumo medio di una famiglia italiana e' di mc. 1115, un incremento di mc. 810 .. e' indubbiamente abnorme. Deve quindi presumersi il malfunzionamento del contatore.”.*

Anche la consolidata e successiva giurisprudenza ha confermato tale posizione: si vedano, da ultime *“In tema di fornitura di energia elettrica, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi.”* (Corte appello Salerno sez. II, 06/11/2020, n.1185). Oppure *“In tema di somministrazione di energia elettrica, in applicazione dell'art. 2697 c.c. e del principio della vicinanza della prova, la bolletta è idonea a dimostrare l'entità dei consumi della somministrazione in assenza di contestazioni da parte del somministrato, mentre, in caso di contestazione dei consumi esposti nella bolletta, spetta alla somministrante provare il quantum dei beni somministrati, ovvero il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza tra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore.”*(Tribunale Milano sez. XI, 31/12/2019, n.12038).

Pur ritenendo che tutto quanto sopra rilevato confermi già di per se' la fondatezza della domanda attorea, nel caso de quo sussistono anche ulteriori elementi che devono essere considerati, ad ulteriore sostegno della domanda.

La ricostruzione effettuata da parte convenuta in ordine alla genesi della problematica relativa al presente giudizio appare priva di ogni fondamento sia giuridico che logico.

La difesa di parte convenuta infatti parte dall'erroneo presupposto che a seguito della richiesta di verifica effettuata dal signor ~~Avanzi~~ in data 29/1/2018, e della conseguente sostituzione del contatore in data 2/2/2018, Italgas avrebbe trasmesso le risultanze della verifica ad Enel Energia la quale avrebbe emesso la fattura di €. 4179,00 come indicato nella lettera inviata da Enel Energia dove è dato leggere " *In seguito alle incongruenze rilevate dal distributore abbiamo emesso la fattura di €. 4179,00*" (cfr. doc. n. 10 di parte attrice).

Tale asserzione appare non fondata.

La bolletta n. 2906198370 di €. 4179,00 oggetto di contestazione risulta infatti emessa in data 19/1/2018 con scadenza di pagamento a febbraio, quindi in data ben antecedente alla successiva verifica del misuratore avvenuto solo a metà febbraio.

Secondo invero quanto sostenuto da parte convenuta, infatti, a seguito della verifica fatta sul misuratore, Enel Energia avrebbe emesso la bolletta da €. 4179,00 che invero era già stata emessa in precedenza in autonomia, circa un mese prima.

Da ciò ne deriva l'assoluta infondatezza delle deduzioni di parte convenuta.

Si osservi poi che - come documentato con le fotografie in atti - il contatore del signor ~~Ferrari~~ è stato ricoperto dall'acqua dell'alluvione verificatasi nel novembre del 2014 per oltre 48 ore.

Da ciò ne deriva che vi è il fondato motivo di ritenere che detto episodio abbia avuto delle ripercussioni in materia di malfunzionamento del contatore che nulla hanno a che vedere con le verifiche del misuratore fatte da Italgas a distanza di circa 4 anni.

All'uopo parte attrice ha prodotto n. 4 fotografie sullo stato dei luoghi al momento dell'alluvione dove si può vedere, indicato con una freccia nera, come il contatore sia rimasto sommerso dall'acqua che è rimasta in loco per circa 48 h (cfr. doc. n. 11 di parte attrice), raffrontate con le fotografie dello stato dei luoghi odierni dove si vede l'alloggio del contatore che è rimasto inalterato (cfr. doc. n. 12 di parte attrice)

La verifica del misuratore fatta a distanza di 4 anni da Italgas dopo le innumerevoli richieste del signor ~~Ferrari~~ di sostituzione del contatore, non ha alcuna valore ed incidenza sulla bolletta per cui è causa, anche appunto alla luce della circostanza che in detta bolletta vengono ricalcolati i consumi dal 1 aprile 2014 al novembre 2017, senza appunto tenere conto

dell'evento alluvionale del novembre 2014.

Si osservi poi che il signor **Tognetti** ha promosso il presente giudizio nei soli confronti della società legittimata passiva nei suoi confronti, ossia la società di vendita che ha emesso la fattura in contestazione e che ha fatturato i consumi abnormi.

I rapporti invero sussistenti tra la società di vendita con quale il consumatore si rapporta direttamente e verso la quale ha azione diretta, e terze società, quali appunto il distributore, rileva solo all'interno dei rapporti giuridici tra le stesse, non avendo rilievo, nel caso de quo, eventuali reciproche contestazioni ai fini dei rapporti intercorrenti tra le due diverse società in causa.

Sul punto nel corso del giudizio si è contestato anche il grave inadempimento di Enel Energia che non ha provveduto per ben quattro anni, dal 2014 al 2017, ad effettuare alcuna lettura del contatore, elemento questo da ritenersi condizione fondamentale anche ai fini della ulteriore responsabilità della convenuta che non ha mai, contravvenendo all'obbligo su di essa incombente, potuto verificare il malfunzionamento del contatore dopo l'evento alluvionale.

Sul punto giova precisare come l'obbligo di legge sussiste nei confronti del **Tognetti**, in capo alla società di vendita, la quale poi si avvale in forza di rapporto giuridico autonomo, delle letture che effettua il distributore, elemento questo però irrilevante ai fini della responsabilità della convenuta nei confronti del cliente finale.

Sul punto la difesa di parte convenuta si è basata sulla circostanza che il contatore fosse non accessibile.

Questo Giudice ha pertanto ordinato alla terza chiamata di esibire in giudizio la documentazione relativa ai tentativi di lettura effettuati sul contatore del Tognetti dal 2014 al 2017.

Tale documento, prodotto in corso di giudizio, invero non integra assolutamente i requisiti di forma e sostanza richiesti ex lege per la validità e certificazione dei tentativi di lettura e nel merito non dimostra l'effettivo verificarsi dei tentativi di lettura, peraltro con dati inverosimili come ad esempio tentativi di letture effettuati in notturna.

La normativa prevista da Arera prevede infatti, che la lettura del contatore del gas va fatta dal distributore e il tentativo di lettura deve essere fatto almeno: una volta l'anno per i clienti con consumi fino a 500 Smc/anno;

- due volte l'anno per i clienti con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno;
- tre volte l'anno per i clienti con consumi superiori a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno.

Se il cliente non è in casa quando passa la persona incaricata della lettura del contatore e non è possibile, per questo motivo, effettuare la rilevazione, l'addetto lascia un avviso – del quale deve essere fornita prova - per informare del tentativo fatto e invita l'utente a fare l'autolettura e a comunicare i dati al venditore.

Se la lettura fallisce per due tentativi consecutivi e il distributore non ha a disposizione un'autolettura valida, questi deve riprovare nel mese successivo al secondo tentativo fallito, prendendo eventualmente in considerazione fasce orarie diverse.

In ogni caso, il venditore deve informare il cliente delle cause che hanno impedito la lettura. Ciò avviene nella prima bolletta utile (servizio di tutela) o con le modalità indicate in contratto (mercato libero).

Tutto ciò deve dirsi non sia mai avvenuto né è dimostrato dal documento prodotto da parte convenuta quindi anche sotto questo profilo si appalesa un grave inadempimento nei confronti del signor ~~Tognetti~~.

Altro elemento di rilevante importanza è rappresentato dal fatto che dopo la sostituzione del contatore, i consumi del signor ~~Tognetti~~ registrati e fatturati da Enel energia, risultano essere (vedesi doc. che si allega n. 13) circa di mc. 1100 massimo 1200 all'anno, importo di gran lunga inferiore al consumo congruato nella bolletta per cui è causa dalla quale nel periodo ricompreso tra aprile 2014 e novembre 2017, quindi in quasi 4 anni, vengono imputati al Tognetti un totale complessivo di mc. 7708 che diviso per tre anni e mezzo, portano ad un consumo annuo di circa mc. 2200, ossia il doppio del consumo annualmente registrato dopo la sostituzione del vecchio contatore alluvionato con quello nuovo.

Alla luce di tutto quanto sopra e non ritenendo quindi che parte convenuta abbia in alcun modo dimostrato il regolare e corretto funzionamento del contatore nel periodo dal novembre 2014 al novembre 2017, senza peraltro aver mai effettuato alcuna lettura in detto periodo come sopra detto, la domanda attorea dovrà essere accolta.

Occorre poi occuparci della responsabilità della terza chiamata in causa. La chiamata in causa di Italgas in qualità di soggetto distributore, da ritenersi infondata atteso che l'azione promossa dall'attore contesta la correttezza della fatturazione e dei congruati in essa riportati. Italgas deve ritenersi del tutto estranea al rapporto contrattuale con l'utente ed ai conteggi effettuati dalla società di vendita per la emissione delle fatture. L'onere di dimostrare che la fatturazione effettuata in stime era corrispondente ai criteri di legge, così come quelli di dimostrare che le rettifiche della fatturazione eseguite sono state coerenti con la rilevazione e ricostruzione dei consumi operata e comunicata da Italgas reti s.p.a., rimangono in capo ad Enel Energia s.p.a., in qualità di soggetto venditore.

Le spese processuali seguano la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente provvedendo, contrariis reiectis, annulla la fattura n. 2906198370 del 19/1/2018 emessa da Enel Energia S.p.a per le ragioni di cui alla parte motiva e, per gli effetti, condanna la convenuta alla rifusione, a favore di parte attrice, della somma di € 2.985,00; oltre a interessi e rivalutazioni dalla data di notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio (18.09.2019) al saldo.

Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali a favore di parte attrice che liquida in complessivi € 1.405,00, di cui € ~~225,00~~ per fase di studio, € ~~240,00~~ per fase introduttiva, € ~~335,00~~ per fase istruttoria, € ~~410,00~~ per fase decisionale, € 200,00 per spese; oltre a spese generali, iva e cnap come per legge.


Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali a favore della terza chiamata che liquida in complessivi € ~~1.585,00~~, di cui € ~~225,00~~ per fase di studio, € ~~240,00~~ per fase introduttiva, € ~~335,00~~ per fase istruttoria, € ~~410,00~~ per fase decisionale, € ~~200,00~~ per spese; oltre a spese generali, iva e cnap come per legge.


Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Carrara, 25.02.2022

Il Cancelliere

ANDREA CIRONELLA


UFFICIO DEL CANCELLIERE
DEI TRIBUNALI
Deposito in Cancelleria
Carrara, il 13 APR, 2022


Il Giudice

Dott. ALFREDO BASSONI
